



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO



- ANNO 2001 — Versione modificata con la Delibera del Consiglio Comunale
Numero 6 del 02 marzo 2001 .
- ANNO 2003 — Versione modificata con la Delibera del Consiglio Comunale
Numero 92 del 20 NOVEMBRE 2003 – Modifica art. 4 .

INDICE

Articolo	1	Fornitore
Articolo	2	Utenti
Articolo	3	Usi consentiti
Articolo	4	Manichette antincendio
Articolo	5	Concessioni e contratti di fornitura
Articolo	6	Perfezionamento del contratto e disdetta
Articolo	7	Variazioni delle concessioni e variazioni d'utenza
Articolo	8	Contatori
Articolo	9	Disposizioni tecniche
Articolo	10	Interruzioni e sospensioni del servizio
Articolo	11	Verifica delle perdite
Articolo	12	Modalità di allacciamento
Articolo	13	Condutture
Articolo	14	Modalità di esecuzione dei lavori
Articolo	15	Tariffe
Articolo	16	Conteggio dei consumi
Articolo	17	Pagamenti
Articolo	18	Responsabilità dell'amministrazione comunale in caso di interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione
Articolo	19	Comunicazioni-reclami-controversie
Articolo	20	Modificazioni

ARTICOLO 1

Fornitore

Il Comune di San Martino B.A. concede a privati ed Enti, che ne facciano richiesta, l'uso temporaneo di una determinata quantità d'acqua potabile dell'acquedotto comunale, con le norme ed obblighi indicati negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

Utenti

L'acqua potabile di proprietà del Comune è concessa, esclusivamente col sistema del contatore meccanico, ai privati ed Enti che si trovano lungo le vie e le piazze percorse dalla tubazione dell'acquedotto comunale.

ARTICOLO 3

Usi consentiti

Il Comune concede l'acqua potabile dell'acquedotto comunale, previo accertamento dei requisiti necessari quali l'abitabilità ed agibilità dell'immobile, tenuto conto della normativa regionale in materia (L.R. n.61/1985 art. 90) per i seguenti usi:

USO POTABILE DOMESTICO: le concessioni per uso potabile domestico sono quelle accordate agli edifici adibiti ad abitazione ;

USO POTABILE: le concessioni per uso potabile sono quelle accordate agli edifici adibiti ad uso civile escluse le abitazioni, agli esercizi pubblici, alle attività commerciali e artigianali e in tutti quei casi in cui l'uso dell'acqua è destinato ad uso potabile e/o igienico sanitario, non classificabili come uso potabile domestico.

USI DIVERSI: le concessioni per questo uso sono accordate nei soli casi in cui l'acqua viene impiegata (prevalentemente) per processi di lavorazione, nella quantità complessiva superiore ai 400 metri cubi/anno, e in ogni caso entro i limiti di disponibilità dell'acqua stessa. La domanda per tale uso deve essere approvata dalla Giunta Comunale.

USO ALLEVAMENTO ANIMALI : questa concessione è accordata esclusivamente nel caso in cui l'acqua è adoperata per le attività connesse all'attività di allevamento animali.

USO CANTIERE : la concessione d'acqua per uso cantiere potrà essere rilasciata senza deliberazione alcuna solo se il richiedente alleggerà alla domanda la seguente documentazione:

- 1) concessione edilizia, così come disposto dall'art. 45 della Legge 28/02/1982 n. 47;
- 2) dichiarazione che l'acqua fornita verrà utilizzata esclusivamente per detto scopo.

Il richiedente (costruttore/committente) dovrà fornire, inoltre, copia della denuncia di inizio lavori onde verificare i termini entro i quali verrà concessa la fornitura d'acqua per detto uso.

Sono vietate in ogni caso le irrigazioni per usi agricoli.

Nel caso in cui vi sia confusione di usi, si adopererà il criterio della prevalenza, considerando l'uso prevalentemente adoperato.

Qualunque concessione di uso non domestico può, comunque, essere revocata in qualsiasi momento ad esclusivo giudizio del Sindaco.

ARTICOLO 4

Manichette antincendio

La domanda di erogazione a bocca libera per le bocche di estinzione antincendio e/o impianti automatici antincendio, deve essere presentata, in regola con la legge sul bollo, al competente Ufficio Tecnico LL.PP. Tale ufficio, una volta esaminata la domanda, provvederà all'istruttoria della pratica, ai sopralluoghi tecnici e, una volta verificata la conformità dell'impianto alle norme vigenti, esprimerà il proprio parere favorevole per procedere al rilascio della concessione e trasmetterà la pratica all'Ufficio Tributi per la stipulazione del relativo contratto.

La domanda di cui sopra deve essere accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto antincendio interno, con indicata la posizione della valvola di intercettazione ed il punto di presa sulla condotta stradale.

Il progetto deve essere munito di nulla - osta da parte dei Vigili del Fuoco.

Le bocche di presa, previste sul disegno esecutivo, servono esclusivamente per il servizio di estinzione incendi, senza responsabilità alcuna da parte del Comune nel caso di mancato funzionamento per qualsiasi causa.

Tutte le opere di costruzione delle bocche antincendio e le relative condutture esterne ed interne verranno eseguite a cura e spese dell'utente.

Le opere su suolo pubblico dovranno essere eseguite entro due giorni dall'inizio dei lavori, dei quali dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al competente ufficio comunale.

La ditta è responsabile di danni a cose o persone che si verificassero durante i lavori di allacciamento alla condotta pubblica.

Ad ultimazione dei lavori la ditta dovrà ripristinare il suolo pubblico nello stato di fatto esistente prima dell'allacciamento.

La valvola di intercettazione, collocata sulla conduttura esterna al fabbricato, dovrà rimanere aperta. La sigillatura dell'impianto sarà effettuata su ogni singolo idrante, che sarà tenuto in posizione di chiusura. Solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il sigillo e servirsi della presa, dandone però sollecito avviso scritto all'Ufficio Tributi del Comune.

Qualora fosse constatata, da parte del Comune, la rottura del sigillo non per causa di incendio, l'utente sarà passibile della penalità di Euro 103,29 per ogni idrante manomesso.

Il Comune non concede di massima l'installazione delle bocche antincendio dove esistono impianti autonomi di approvvigionamento idrico (pozzi privati). In ogni caso non si devono avere interferenze tra l'impianto autonomo e quello comunale.

L'utente corrisponderà, a titolo di concessione, un canone semestrale (il cui valore è determinato dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento) per ogni bocca e/o impianto antincendio in dotazione.

Il Comune concede all'utente la possibilità di effettuare una volta all'anno (in primavera o in autunno) una prova di funzionamento, consistente nell'apertura, una alla volta, di tutte le bocche antincendio del suo impianto, in modo che si possa verificare il normale deflusso dell'acqua dalle stesse.

La prova, previa richiesta scritta, deve essere assistita dall'incaricato comunale, componente dell'Ufficio tecnico, il quale è sollevato da ogni responsabilità futura di buon funzionamento, in quanto al termine della prova provvederà solo a suggellare le bocche antincendio.

Per la prova di funzionamento delle bocche antincendio, a titolo di rimborso spese, l'Utente dovrà corrispondere al Comune una somma forfettaria pari ad Euro 25,82, indipendentemente dal numero delle bocche in dotazione.

In caso di esecuzione di un allacciamento per l'erogazione a bocca libera per l'impianto antincendio privo della necessaria autorizzazione, l'utente sarà passibile della penalità di Euro 258,23 e dovrà comunque richiedere l'autorizzazione ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 5

Concessioni e contratti di fornitura

La concessione dell'acqua viene fatta esclusivamente al proprietario dell'immobile utente; la concessione dell'acqua è accordata, nei limiti previsti dall'art. 3 a coloro che ne facciano richiesta e ne indichino l'uso; la domanda deve essere presentata in bollo su modulo predisposto dall'Ufficio comunale addetto al servizio. Le domande di concessione e le successive domande di fornitura presentate dagli utilizzatori dell'immobile devono indicare il nome, l'indirizzo del richiedente (se diverso dal proprietario: il titolo in base al quale egli si trova nel possesso o detenzione dell'immobile), il nome e l'indirizzo del proprietario, il numero di Codice Fiscale, la Partita Iva, l'uso a cui l'acqua dovrà servire e allegare una copia della visura camerale nel caso di attività produttive.

Qualora sia richiesto un quantitativo di acqua superiore ai limiti massimi previsti dall'art. 3 o per usi non previsti dal medesimo articolo, occorre presentare una domanda debitamente motivata e documentata sulla base della quale l'Ufficio istruttore trasmettere gli atti alla Giunta Comunale che dovrà esprimersi sull'istanza con provvedimento motivato sia in caso di concessione, sia in caso di diniego.

Le nuove concessioni e le variazioni d'utenza successive sono subordinate al pagamento delle spese contrattuali (onnicomprensive delle spese necessarie per l'istruzione della pratica e dei sopralluoghi) il cui valore è determinato con appositi provvedimenti della Giunta Comunale, distintamente per le nuove concessioni e le variazioni d'utenza. Tale versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, che rilascia apposita attestazione, da esibire all'Ufficio.

La concessione dell'acqua fatta al proprietario e i contratti di fornitura fatti ai conduttori dell'immobile si intendono validi fino ad eventuale apposita disdetta.

La Giunta Comunale può negare la concessione dell'acqua esprimendosi sull'istanza con provvedimento motivato qualora creda che essa possa ledere l'interesse pubblico e/o il servizio tecnico dell'acquedotto.

La concessione dell'acqua fatta al proprietario dell'immobile si intende valida fino ad eventuale apposita disdetta.

Ogni contratto di fornitura comporta l'impegno al pagamento di un minimo contrattuale, comunque dovuto, fissato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6

Perfezionamento del contratto e disdetta

Ogni fornitura viene perfezionata con regolare contratto ed è revocabile in qualsiasi momento dal Comune per motivi di interesse pubblico.

Il contratto avrà la durata di anni uno (1) e si rinnova tacitamente di anno in anno ove non sia stata prodotta regolare disdetta dell'utenza mediante apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi o attraverso comunicazione scritta e firmata in cui si indichino chiaramente: la data di chiusura, nome, cognome, indirizzo dell'utenza servita e l'indirizzo al quale recapitare l'ultima bolletta, il codice fiscale e il numero della matricola del contatore per il quale si chiede la disdetta.

Il contratto di somministrazione dell'acqua si perfeziona mediante la sottoscrizione da parte dell'utente richiedente e del legale rappresentante del Sindaco.

Il contratto deve comunque ritenersi definitivo con l'emissione della prima bolletta o fattura.

L'utente ha diritto al rilascio di una copia del contratto.

Il contratto d'utenza decorre dal giorno in cui viene stipulato e si intende valido fino al giorno indicato sull'apposita disdetta.

La sottoscrizione del contratto di utenza impegna entrambe le parti alla esecuzione degli obblighi rispettivi.

ARTICOLO 7

Variazioni delle concessioni e variazioni d'utenza

L'utente che vende, affitta, cede o abbandona a qualsiasi titolo i locali per i quali è in corso la fornitura, deve darne immediato avviso al Servizio Acquedotto e dare la possibilità agli incaricati del Comune di effettuare la lettura e la chiusura dei contatori.

Mancando a tale obbligo egli dovrà pagare i consumi eventualmente fatti da terzi senza regolare contratto nonché qualsiasi altro conseguente danno.

Fermo restando l'obbligo di cui sopra, verificandosi cessione d'esercizio o cambio di ragione sociale, il cessionario ed il cedente sono solidalmente responsabili di ogni pendenza insoluta.

Nel caso di decesso dell'intestatario del contratto gli eredi dovranno provvedere alla variazione dell'intestazione o alla chiusura dell'utenza entro e non oltre sei (6) mesi dalla data del decesso a pena della chiusura della fornitura d'acqua tramite sigillatura del contatore.

In caso di accertata irreperibilità dell'intestatario del contratto di fornitura e del mancato pagamento dei consumi idrici anche di un (1) solo semestre, il proprietario dell'immobile servito, ha la facoltà di disdettare il contratto di fornitura non più utilizzato per permettere le successive variazioni d'utenza.

Nel caso in cui vi siano trasformazioni e/o modificazioni relative al soggetto intestatario quali ad esempio: modificazioni del nome, della ragione sociale, del tipo di società, che comportino la variazione del codice fiscale e/o della partita iva è necessario provvedere alla chiusura della precedente posizione e alla sottoscrizione di un nuovo contratto. In nessun caso saranno considerate come valide variazioni del contratto di fornitura, le semplici comunicazioni, che portano a conoscenza di avvenute modificazioni dei precedenti riferimenti, derivanti dalla originaria sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 8

Contatori

Nel caso in cui sia constatato, mediante sopralluogo di un incaricato del Comune, che il contatore dovesse mancare di registrare o registrasse irregolarmente i prelievi di acqua dal pubblico acquedotto, tale consumo sarà determinato riprendendo i consumi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente, per tutto il tempo per il quale il contatore non ha funzionato regolarmente.

Le sostituzioni dei contatori provocate da negligenza dell'utente che hanno causato guasti agli apparecchi misuratori o anche per cause indipendenti dal Comune, come nel caso di gelo o indebite manomissioni saranno a carico dell'utente stesso.

E' proibito all'utente manomettere i meccanismi del contatore, i suoi accessori e la sua posizione senza il consenso dell'Ufficio Tecnico Comunale ed il concorso del tecnico comunale incaricato.

L'utente dovrà sempre lasciare all'incaricato del Comune libero accesso al sito dove è collocato il contatore e metterlo in condizioni di poter leggere i consumi provvedendo alla liberazione dell'accesso al contatore da eventuali impedimenti.

Indipendentemente dalla valutazione dell'incaricato comunale circa il buon funzionamento del contatore l'utente può chiedere la sostituzione del contatore pagando le spese contrattuali previste nei casi di domanda di nuova concessione (art.5).

Il Comune può in ogni momento provvedere, senza nessuna spesa per l'utente, alla sostituzione dei contatori che ritiene non più idonei per la corretta lettura dei consumi idrici per cause non imputabili agli utilizzatori.

ARTICOLO 9

Disposizioni tecniche

Prima del contatore non possono essere innestate derivazioni sulla condotta principale. E' parimenti vietato all'utente di innestare o lasciare innestare sulla derivazione propria alcuna presa d'acqua a favore proprio o di terzi, sotto la pena di ammenda (il cui valore è determinato a norma di legge) a favore del Comune, salvo il pregiudizio per l'azione legale giusta il vigente Codice Penale. E' assolutamente vietato collegare direttamente o comunque mettere in comunicazione le diramazioni dell'acquedotto con apparecchiature, tubazioni o recipienti contenenti vapore o acqua calda oppure acqua non potabile o comunque di altra provenienza (es. pozzo privato).

E' pure vietato mettere in comunicazione le condotte dell'acquedotto con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta con rubinetto galleggiante.

L'acqua per uso potabile deve essere erogata direttamente dalle condutture dell'acquedotto, esclusa l'interposizione del serbatoio o di apparecchi limitatori dei consumi .

E' fatto divieto di installare ulteriori apparecchi misuratori dei consumi a valle del primo contatore dei consumi per il quale è stato stipulato regolare contratto.

E' facoltà del comune rilasciare un'unica concessione con una sola diramazione d'introduzione e con un solo contatore per due o più unità immobiliari (appartamenti dello stesso edificio) appartenenti però ad uno stesso proprietario.

Qualora uno o più utenti intendano allacciarsi al tubo maestro con un unico tubo di presa per poi eseguire le derivazioni nelle vicinanze dei loro fabbricati, la spesa di allacciamento sarà equamente divisa fra gli utenti che hanno chiesto tale particolare derivazione; ad ognuno di essi sarà applicato un contatore, salvo quanto disposto dal comma precedente.

L'utente è responsabile della conservazione dei suggelli al contatore ed ai rubinetti. La rottura o mancanza di detti suggelli importerà un indennizzo a favore del Comune pari ad una annualità del canone. Tale somma sarà pari al consumo registrato nell'anno precedente, dal medesimo contatore, riservata sempre l'azione giudiziale ad ogni eventuale maggiore risarcimento.

Per la rottura del sigillo e la conseguente apertura del contatore senza regolare denuncia, sarà applicata, comunque una sanzione amministrativa pari a € 103.

ARTICOLO 10

Interruzioni e sospensioni del servizio

Il Comune si riserva il diritto, col preavviso di ventiquattro (24) ore mediante pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio di ridurre la fornitura d'acqua, oppure di somministrarla solo in determinate ore della giornata od anche di toglierla del tutto qualora ciò fosse ritenuto necessario dell'amministrazione Comunale.

L'Ente è sempre in diritto di sospendere la fornitura dell'acqua e/o provvedere alla chiusura d'ufficio del precedente contratto, quando, dopo un congruo preavviso :

- a) l'utente impedisce od ostacola il libero accesso ai propri locali agli addetti incaricati da parte del Comune per la lettura del contatore o la verifica del medesimo;
- b) viene compromesso, per difetti o guasti degli impianti interni, il buon funzionamento dell'esercizio;
- c) si constata da parte degli addetti del Comune qualsiasi manomissione o frode oppure la rottura dei sigilli;
- d) l'utente subentrato ad altro utente nella fornitura dell'acqua non provvede all'immediata voltura del relativo contratto di fornitura;
- e) si verifica cambio o modificazione di ragione sociale di ditte o società commerciali non seguite dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura dell'acqua;
- f) l'immobile manca di concessione di abitabilità e/o agibilità;
- g) nel caso di morosità dell'utente, come stabilito dal D.P.C. M. del 04 marzo 1996 (G.U. n. 62/96) al punto 8.4.5;
- h) si utilizzi l'acqua per usi differenti da quanto previsto nel contratto di fornitura

In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto in pieno diritto alla data della sentenza dichiarativa. Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura. Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto sono sempre a carico dell'utente e devono essere versate anticipatamente.

L'amministrazione comunale può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 (risolubilità del contratto per inadempimento) del c.c.

ARTICOLO 11

Verifica delle perdite

Il Comune si riserva il diritto di verificare le eventuali perdite esistenti: nel punto di allacciamento alla condotta pubblica, nella valvola d'intercettazione, nelle condotte a valle della valvola d'intercettazione e delle bocche antincendio.

Nel caso si impedisca detta verifica è facoltà dell'Ente interrompere la fornitura.

Le perdite dovranno essere riparate entro 10 giorni dalla comunicazione del Sindaco. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori sarà applicata una penale da € 5 a € 51 a seconda della gravità della perdita.

ARTICOLO 12

Modalità di allacciamento

L'acqua è venduta a misura con contatore fornito dal Comune, nelle misure di ½ pollice; ¾ di pollice, di 1 pollice e di 1 pollice ¼, preventivamente sigillato, e l'utente pagherà, per nolo contatore, una quota fissa mensile, il cui valore è determinato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Il contatore sarà sistemato a spese dell'utente e con il controllo del Comune entro il confine di proprietà dell'utente e rimane di proprietà del Comune.

Il contatore, per ogni utenza, sarà collocato in modo che sia convenientemente protetto dagli urti e dal gelo.

Il contatore se collocato all'esterno del fabbricato, verrà custodito dentro un pozzetto in muratura scavato nel terreno opportunamente coibentato e coperto con chiusino metallico del tipo indicato dal Comune; se invece verrà collocato all'interno dello stabile, potrà essere custodito mediante nicchia ricavata nel muro protetta da antina.

E' prescritto che il contatore sia collocato in modo che il piano del quadrante sia orizzontale, ogni qualsiasi posizione differente va considerata in frode alla giusta misurazione e pertanto passibile di azioni per danni.

L'utente sarà tenuto a collocare a sua cura e spese un rubinetto di arresto subito dopo il contatore in modo da intercettare l'acqua in caso di guasti o di lavori sulle condutture interne, senza chiedere al Comune la chiusura del rubinetto stradale.

Nel caso di esigenze specifiche da parte dell'utente (es. per quantità particolarmente rilevanti) che necessitino di contatori particolari, differenti da quelli forniti usualmente dal Comune, l'utente è tenuto all'acquisto del contatore (che rimarrà di sua proprietà). Tale contatore dovrà comunque essere preventivamente autorizzato ed approvato dall'Ufficio Tecnico del comune, che potrà verificare in ogni tempo la sua funzionalità e l'integrità del sigillo.

L'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico avverrà a seguito di espressa domanda presentata dall'utente che intende procedere all'installazione di un contatore difforme da quelli forniti dall'Ente.

ARTICOLO 13

Condutture

Le condutture di derivazione saranno eseguite :

- a) in terreno pubblico a cura ed a carico del concessionario, con il controllo del Comune e restano di proprietà del Comune;
- b) in terreno privato a cura ed a carico del concessionario, con il controllo del Comune e restano di proprietà del privato.

Le manutenzioni, le riparazioni e le relative spese saranno a carico del comune nell'area pubblica, e saranno, in ogni caso curate ed a carico dell'utente nell'area privata.

Il tratto di diramazione sotto il suolo pubblico è considerato come accessorio pertinente all'acquedotto e l'utente, sostenendo le spese dell'impianto, acquista semplicemente il diritto di usarlo limitatamente alla durata dell'utenza.

ARTICOLO 14

Modalità di esecuzione dei lavori

Tutte le derivazioni e gli impianti, sino al contatore compreso, saranno eseguite a carico del concessionario, ad opera di un idraulico abilitato al servizio.

L'idraulico nella posa delle tubazioni esterne al fabbricato e nell'opera di allacciamento dovrà attenersi alle particolari istruzioni tecniche che verranno impartite di volta in volta dal tecnico comunale.

In ogni caso le tubazioni esterne del fabbricato dovranno essere interrate per una profondità non inferiore a cm. 80 (ottanta).

A partire dal contatore o dalla chiave modulata, nell'interno della proprietà privata, l'utente potrà valersi dell'idraulico di sua fiducia per l'esecuzione delle opere di diramazione interne che saranno a suo carico esclusivo.

ARTICOLO 15

Tariffe

L'acqua sarà fatturata, con scadenza semestrale posticipata, in base alla seguente struttura delle tariffe:

USO POTABILE DOMESTICO:

- | | |
|--|---|
| a) Consumi fino a 30 mc /semestre | tariffa agevolata [= minimo contrattuale] |
| b) Consumi da 30 a 75 mc/ semestre | tariffa base uso potabile |
| c) Consumi superiori i 75 mc/ semestre | tariffa maggiorata |

USO POTABILE:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| a) Consumi fino 75 mc /semestre | tariffa base uso potabile |
| b) Consumi oltre 75 mc/semestre | tariffa maggiorata |

USI DIVERSI (OLTRE 400 mc/anno):

- | | |
|---------------------|---------------------|
| Su tutto il consumo | tariffa usi diversi |
|---------------------|---------------------|

USO CANTIERE

- | | |
|---------------------|---------------------|
| Su tutto il consumo | tariffa usi diversi |
|---------------------|---------------------|

ALLEVAMENTO ANIMALE:

- | | |
|---------------------|--|
| Su tutto il consumo | tariffa unica pari al 50% della tariffa base uso potabile. |
|---------------------|--|

NOLO CONTATORE

- Quota mensile per nolo contatore

La scadenza ordinaria prevede due fatturazioni nel corso dell'anno. Tuttavia è consentita la fatturazione posticipata per più periodi, nel rispetto del termine ordinario di prescrizione di 5 anni.

Le tariffe per il consumo dell'acqua e la quota fissa sono determinate con apposito provvedimento della Giunta comunale.

Il pagamento delle somme dovute al Comune per i consumi idrici rilevati devono essere effettuati con versamento sul conto corrente postale indicato dal Comune con l'intestazione " **Comune di San Martino B.A. – Proventi Servizio acquedotto**".

ARTICOLO 16

Conteggio dei consumi

Il calcolo della quantità d'acqua consumata dall'utente, giuste le indicazioni del contatore, viene fatta a semestri, mediante lettura del contatore da parte di un incaricato del Comune.

Se la quantità d'acqua erogata in un semestre è inferiore al limite fisso previsto l'utente sarà tenuto a pagare la corrispondente quota fissa. Se invece la quantità d'acqua erogata in un semestre è superiore al limite previsto l'utente paga l'importo corrispondente al prezzo di tariffa, anche quando si tratta di fuga d'acqua.

Quando il consumo rilevato in un semestre risulta inferiore al minimo sottoscritto nel contratto, il canone convenuto nel contratto stesso è egualmente dovuto per intero e la quantità d'acqua consumata in meno, non può essere conteggiata a diminuzione della quantità consumata in più in altri semestri.

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all'ente impositore, non fosse possibile procedere alla lettura diretta del contatore si procede alla fatturazione dei consumi prevedendo un consumo pari o inferiore a quello effettivamente registrato nel corrispondente periodo oggetto dell'ultima rilevazione diretta.

ARTICOLO 17

Pagamenti

Le bollette devono essere pagate entro la scadenza fissata e indicata sulla stessa. In caso di ritardato pagamento l'utente dovrà pagare al Comune una penale fissata nella misura del 10 % dell'importo complessivamente fatturato per quella scadenza. Il termine ultimo per il pagamento senza il conteggio della penale è fissato nel 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza indicata nella bolletta. E, in ogni caso, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, se successivo al termine di scadenza. L'importo della penale così calcolato verrà addebitato nella bolletta successiva a quella per la quale vi è stato un ritardo nel pagamento. Qualora comunque non venisse soddisfatto nei termini imposti il debito dovuto, salvo al Comune di procedere giudizialmente, potrà essere sospesa la fornitura dell'acqua.

ARTICOLO 18

Responsabilità dell'amministrazione comunale in caso di interruzioni, sospensioni, o diminuzioni dell'erogazione

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di acqua dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamento degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile. L'utente è il solo responsabile verso terzi di ogni danno al quale può dar luogo la collocazione in opera dell'impianto e l'esercizio delle sue diramazioni.

ARTICOLO 19

Comunicazioni-Reclami-Controversie

L'utente salvo diversa espressa indicazione riportata nella domanda di concessione o variazione d'utenza elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di residenza dove ogni corrispondenza verrà recapitata.

Per qualsiasi reclamo l'utente deve rivolgersi per iscritto direttamente al sindaco.

Le risoluzioni di eventuali controversie fra le parti sarà devoluta al competente foro di Verona.

Le infrazioni al presente regolamento saranno constatate dall'agente incaricato mediante processo verbale.

Il presente regolamento forma parte integrante del contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ARTICOLO 20

Modificazioni

Il Comune si riserva in ogni tempo il diritto di apportare al presente regolamento, tutte quelle modifiche che crederà necessarie, con l'obbligo da parte dell'utente di doverle osservare.

